



Camera di Commercio
Genova



**AFFIDAMENTO, MEDIANTE R.D.O. SUL M.E.P.A., DEI
SERVIZI LEGALI EXTRAGIUDIZIALI AFFERENTI ALLA
GESTIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, DELLA
REGOLAZIONE DEL MERCATO, NONCHÉ DEI RUOLI ED
ALBI TENUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA
– QUINQUENNIO 1° NOVEMBRE 2025/31 OTTOBRE 2030**

CAPITOLATO

Sommario

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto	3
Art. 2 – Ammontare del contratto - corrispettivo.....	3
Art. 3 – Durata del contratto.....	4
Art. 4 – Requisiti di partecipazione.....	4
Art. 5 – Motivi di esclusione dalla procedura	4
Art. 6 - Modalità di presentazione dell’offerta	5
Art. 7 – Richieste di chiarimenti.....	6
Art. 8 – D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo).....	6
Art. 9 - FVOE	6
Art. 10 - Criterio di aggiudicazione	7
Art. 11 - Cauzione definitiva	8
Art. 12 - Soccorso istruttorio	8
Art. 13 - Risoluzione del contratto.....	9
Art. 14 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment.....	10
Art. 15 - Invariabilità dei prezzi.....	11
Art. 16 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell’Operatore economico	11
Art. 17 – Subappalto	11
Art. 18 – Referenti contrattuali.....	14
Art. 19 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza	14
Art. 20 – Inadempimento - risoluzione del contratto e penali	16
Art. 21 – Responsabilità per danni	17
Art. 22 - Responsabile del procedimento	18
Art. 23 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto	18
Art. 24 - Stipulazione del contratto	18
Art. 25 - Spese contrattuali.....	18
Art. 26 – Domicilio delle parti.....	19
Art. 27 - Controversie	19
Art. 28 - D.U.V.R.I.	19
Art. 29 - Altre informazioni.....	19

Art. 1 - Natura e oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina l'affidamento, da parte della Camera di Commercio di Genova, di seguito anche Amministrazione, dei servizi legali afferenti alla gestione del Registro delle Imprese, della Regolazione del mercato e dei ruoli e albi tenuti dalla Camera stessa.

Nello specifico, trattasi di servizi legali extragiudiziali, comprensivi di quelli di assistenza nelle procedure contenziose, connessi alla gestione del Registro delle Imprese quale strumento di raccordo tra pubblicità legale/commerciale e adempimenti previdenziali assicurativi e fiscali delle imprese, ivi inclusi i servizi attinenti alla gestione delle richieste di messa in mora e/o risarcitorie ricevute da parte degli utenti ed in tutti i casi in cui potrebbe essere coinvolta la responsabilità dell'Ente nella gestione/conduzione del Registro delle Imprese.

I medesimi servizi sono altresì richiesti in riferimento al settore della Regolazione del mercato e ai ruoli e albi tenuti dalla Camera di Commercio di Genova.

Oltre a quanto sopra, sono, altresì, richieste le seguenti attività:

- a) risoluzione di quesiti di lieve complessità inerenti problematiche connesse alla Comunicazione Unica e dello Sportello Unico delle Attività Produttive, tramite contatti telefonici o di posta elettronica;
- b) elaborazione di pareri scritti, da trasmettere entro 7 giorni, su questioni afferenti all'oggetto del servizio;
- c) assistenza all'elaborazione di atti amministrativi e ai relativi procedimenti nonché all'elaborazione dei conseguenti schemi di atti amministrativi nell'ambito delle procedure contenziose connesse alle denunce di iscrizione, modificazione e cancellazione.

Art. 2 - Ammontare del contratto - corrispettivo

L'importo posto a base di gara è stimato in € 60.000,00 oltre IVA e oneri fiscali e previdenziali.

Data la natura intellettuale del servizio, l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è pari a zero.

Il corrispettivo offerto in sede di offerta sarà da considerare onnicomprensivo di ogni eventuale costo a carico dell'aggiudicatario nello svolgimento dei servizi e quindi nulla di più potrà essere richiesto all'Amministrazione a qualsiasi

titolo o per rimborso spese.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2030.

Art. 4 - Requisiti di partecipazione

Per essere ammessi alla selezione in questione, gli Operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere esperienza di almeno 5 anni nello svolgimento di servizi legali a favore di Camere di Commercio, Unioni regionali di Camere di Commercio, Aziende speciali di Camere di Commercio, Unioncamere nazionale;
- b) essere iscritti al M.E.P.A. nell'iniziativa servizi - servizi professionali legali e normativi;
- c) essere iscritti all'Albo forense da almeno 5 anni;
- d) essere in possesso dei requisiti di ordine generale ovvero insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023;
- e) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, in caso di società tra avvocati iscritte al Registro Imprese;
- f) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a INPS e INAIL e alla Cassa Forense.

A tal fine gli Operatori economici partecipanti alla selezione dovranno compilare il modulo di autodichiarazione (Allegato 1 - Istanza di ammissione alla selezione) e il D.G.U.E. secondo le modalità specificate nei punti successivi.

Sarà, inoltre, richiesto all'aggiudicatario il riscontro dei contributi versati alla Cassa Forense. Sarà, inoltre, richiesto all'aggiudicatario il riscontro dei contributi versati alla Cassa Forense.

Art. 5 - Motivi di esclusione dalla procedura

Costituiscono cause di esclusione dalla procedura in oggetto:

- il mancato possesso dei requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti nei termini di scadenza delle offerte;
- la non veridicità di quanto dichiarato;
- l'invio dell'offerta con mezzi diversi dal portale M.E.P.A. o degli altri documenti eventualmente richiesti con mezzi diversi da quelli prescritti o oltre il termine stabilito dall'Amministrazione;

- la presentazione di più di un'offerta da parte del medesimo Operatore economico;
- qualora l'offerta economica sia priva della sottoscrizione dell'offerente in modalità digitale;
- nel caso in cui risulti mancante, incompleto e/o irregolare alcuno dei documenti richiesti a corredo dell'offerta, nel caso in cui l'Operatore Economico non provveda alla regolarizzazione entro il termine perentorio indicato dall'Amministrazione.

I requisiti previsti dagli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. 36/2023 dovranno, infine, essere mantenuti per tutta la durata dell'appalto. La Stazione Appaltante effettuerà verifiche anche nel corso della vigenza del contratto.

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire tramite il portale M.E.P.A - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con le modalità specificate nella R.D.O. (Richiesta di Offerta).

L'offerta dovrà contenere tutti i documenti richiesti e gli stessi dovranno essere forniti esclusivamente tramite la piattaforma M.E.P.A. e dovranno confluire nelle buste virtuali.

1. Busta virtuale **"AMMINISTRATIVA"** nella quale dovranno essere inseriti i seguenti documenti firmati digitalmente dal Legale Rappresentante:
 - a) Allegato 1 - dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello **"Istanza di ammissione"**;
 - b) **Capitolato**, firmato digitalmente per accettazione;
 - c) **DGUE** (Documento di Gara Unico Europeo);
 - d) **FVOE** (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) se disponibile.
2. Busta virtuale **"TECNICA"** in cui dovrà essere inserita la **Scheda Tecnica** (massimo 5 facciate), da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, corredata da fotocopia di documento di identità valido del Legale Rappresentante;
3. Busta virtuale **"ECONOMICA"** nella quale dovrà essere inserita **l'offerta economica** (fac-simile di sistema).

N.B. Nella documentazione amministrativa e tecnica, non dovrà essere indicato alcun riferimento a elementi economici dell'offerta, pena l'esclusione dalla procedura.

Art. 7 - Richieste di chiarimenti

Gli Operatori economici interessati alla selezione potranno richiedere chiarimenti tramite il portale M.E.P.A. entro la data indicata.

La Camera di Commercio provvederà a rispondere tempestivamente alle richieste di chiarimenti a tutti gli Operatori economici invitati alla selezione.

Art. 8 - D.G.U.E. (Documento di gara unico europeo)

Ai sensi dell'art. 91 co. 3 e co. 4 del D.Lgs. 36/2023, il Documento di gara unico europeo (DGUE) deve essere reso disponibile esclusivamente in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il co. 1 dell'art. 91 D.Lgs. 36/2023. Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è un'autodichiarazione dell'Operatore Economico sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. Gli Operatori Economici possono essere esclusi dalla procedura o essere perseguiti, se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Art. 9 - FVOE

Come riportato sul sito dell'ANAC "Il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico. L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici. La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 464/2022."

Art. 10 - Criterio di aggiudicazione

L'affidamento sarà effettuato con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 50 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, da esperirsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs. L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la procedura, anche se esperita e di effettuare solo alcune delle fasi di lavorazioni previste in questo capitolato.

L'affidamento dei servizi, sulla base della documentazione tecnica presentata, sarà effettuato nei confronti del soggetto che avrà conseguito il punteggio più elevato sulla base degli elementi e dei parametri di seguito indicati:

- 1) aver effettuato, **negli ultimi cinque anni**, prestazioni anche occasionali, nell'ambito dei servizi legali, in favore di Camere di commercio, Unioni regionali di Camere di commercio, Aziende speciali di Camere di Commercio, Unioncamere nazionale. A tal fine sarà preso in considerazione il periodo compreso **tra il primo novembre 2020 e il 31 ottobre 2025**. Il relativo **punteggio massimo di 30 punti** sarà così attribuito:
 - **0,5 punti** per ciascun mese di collaborazione continuativa;
 - **0,1 punti** per collaborazione occasionale;
- 2) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico - **punteggio massimo: 45 punti**. A tal proposito si dovranno garantire all'Ente camerale almeno:
 - tre incontri al mese in loco presso gli Uffici dell'Amministrazione che di volta in volta necessiteranno di approfondire questioni complesse, delicate e che richiedano particolare riservatezza;
 - tre contatti a settimana (tramite telefono o posta elettronica) volti a risolvere casi particolarmente urgenti che gli Uffici camerali incontreranno nelle istruttorie;
 - un parere scritto a cadenza mensile su argomenti di natura giuridica di volta in volta richiesti dagli Uffici camerali;

Il punteggio massimo di 45 punti sarà così attribuito:

- a. Attribuzione di 1 punto per ogni incontro mensile offerto oltre ai primi tre, fino ad un massimo di 15 punti;
- b. Attribuzione di 1 punto per ogni contatto settimanale (tramite telefono o posta elettronica) offerto oltre ai primi tre, fino a un massimo di 15 punti;
- c. Attribuzione di 1 punto per ogni parere scritto offerto a cadenza mensile oltre al primo, fino a un massimo di 15 punti;

3) ribasso del corrispettivo offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione - punteggio massimo: **25 punti**. Sarà applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{prezzo più basso offerta} \times 25}{\text{prezzo offerto dal concorrente}}$$

L'affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola offerta valida e comunque la richiesta di offerta non vincolerà l'Amministrazione.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 11 - Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

La cauzione definitiva dovrà essere inviata dall'operatore economico aggiudicatario, nella misura del 5% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, come previsto dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lettera a) e b), l'Operatore economico potrà - entro il termine di 5 giorni lavorativi assegnato dalla Stazione appaltante - integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa, nel termine per la presentazione delle offerte, alla stazione appaltante con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Si ribadisce inoltre che ai sensi del comma 2 art. 101 del D.Lgs., l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1.454 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Operatore economico aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione, qualora il servizio, oltre alle ipotesi di cui all'articolo precedente, non sia eseguito secondo quanto pattuito e l'Operatore economico aggiudicatario, diffidato per iscritto alla puntuale esecuzione dello stesso, non provveda entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla relativa comunicazione, a sanare le inadempienze contrattuali.

Ancora, il contratto si risolve di diritto qualora:

- l'aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del contratto e/o di affidamento a terzi;
- in caso di frode e cessione del contratto, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere all'Operatore economico aggiudicatario il risarcimento dei danni subiti.

Ai sensi dell'art. 1.456 del Codice civile, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione, da inoltrarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) frode accertata nell'esecuzione del servizio;
- b) inadempimento grave alle disposizioni contrattuali riguardanti i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- d) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- e) cessione del contratto, visto il divieto di cessione dello stesso sotto qualsiasi forma e la nullità di diritto di ogni atto contrario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;

- in caso di perdita, da parte dell'Operatore economico aggiudicatario, dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva, a tale fine, il diritto di richiedere all'aggiudicatario la relativa documentazione e di espletare tutti i necessari controlli.

In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e nulla sarà dovuto alla stessa da parte dell'Amministrazione se non per la parte di contratto già eseguita. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni e il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Art. 14 - Fatturazione elettronica, liquidazione pagamenti, split payment

Questa Amministrazione può accettare solo fatture trasmesse in modalità elettronica.

Non si potrà dar corso al pagamento di fatture inviate in modalità diversa da quella elettronica.

Sulla fattura elettronica dovranno essere riportati:

- la descrizione delle prestazioni;
- il C.I.G. - Codice identificativo Gara;
- il Codice Univoco Ufficio: **UF1SDE**.

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione, purché il D.U.R.C. - Documento Unico di Regolarità Contributiva - risulti in regola rispetto al versamento dei contributi a I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e sia altresì regolare la posizione nei confronti della Cassa Forense.

La fatturazione sarà trimestrale posticipata. Dovrà essere allegata relazione dettagliata sull'attività svolta nel corso del periodo di riferimento, con precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle attività svolte a favore dell'Amministrazione.

Inoltre, sulla fattura elettronica emessa, questa Amministrazione, in applicazione del meccanismo della "**Scissione dei pagamenti (Split Payment)**", verserà all'Operatore Economico affidatario il solo corrispettivo spettante per il servizio reso versando, invece, l'imposta dovuta direttamente all'Erario.

L'Operatore Economico affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà all'Amministrazione le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento e le comunicazioni relative ai dati identificativi delle persone

delegate ad operare sul conto corrente bancario; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta, tuttavia, espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato; qualora l'Operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione da comunicarsi in forma scritta.

Art. 15 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto dagli Operatori Economici partecipanti si intende fissato dagli stessi in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a loro totale rischio e rimarrà invariabile pur in presenza di circostanze di cui i medesimi non abbiano tenuto conto. L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Art. 16 - Cessione del contratto. Vicende soggettive dell'Operatore economico

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento del servizio; è fatto espresso divieto di cessione, anche parziale, del contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Operatore economico aggiudicatario avranno effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia comunicato l'operazione all'Amministrazione e prodotto adeguata documentazione circa il possesso, da parte dell'Operatore economico subentrante, dei requisiti di qualificazione previsti dall'Amministrazione.

Art. 17 - Subappalto

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione del contratto a pena di nullità, tutte le singole

lavorazioni sono subappaltabili secondo le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e comunque nel rispetto della normativa nazionale in materia di diritto penale.

L'articolo 119, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce le categorie di forniture o servizi, che per loro natura, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 119, comma 12 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Camera di Commercio, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato;
- che l'affidatario depositi presso la Camera di Commercio una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti;

l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio; il deposito del contratto di subappalto può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, mediante allegazione, alla PEC contenente l'istanza di autorizzazione al subappalto, del duplicato del contratto di subappalto munito della firma digitale dei contraenti apposte sul documento in formato pdf/a non modificabile;

- che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- che nei confronti dell'affidatario del subappalto non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla Camera di Commercio almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti. La Camera di Commercio effettuerà le verifiche del caso sull'Impresa subappaltata. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nella richiesta di autorizzazione al subappalto e nel contratto di subappalto, l'appaltatore indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici, e specifica in modo univoco, in particolare, i riferimenti puntuali del subappaltatore, la descrizione delle lavorazioni o prestazioni oggetto di subappalto - indicando le relative quantità o i

parametri dimensionali riferiti a ciascuna area di esecuzione e fase di processo e facendo riferimento al progetto o al capitolato prestazionale e all'offerta - le singole aree di esecuzione e le singole fasi di processo in cui verranno eseguite le lavorazioni o prestazioni date in subappalto.

L'Impresa Subappaltante dovrà fornire alla Camera di Commercio la seguente documentazione, relative alle Imprese subappaltatrici:

- D.G.U.E. compilato e firmato digitalmente;
- Contratto di subappalto.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'autorizzazione al subappalto e per l'esecuzione dello stesso preclude l'autorizzazione al subappalto o ne comporta la revoca se è stata già emessa e può costituire motivo di risoluzione del contratto. Il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente all'inizio dei relativi lavori dalla Camera di Commercio, previa richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rimanda in ogni caso integralmente all'art. 119 per quanto non sopra citato in merito al subappalto.

Art. 18 - Referenti contrattuali

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Amministrazione il nominativo di un proprio referente, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza coerenti con l'oggetto del contratto, cui spetterà il coordinamento e la gestione di tutti gli aspetti attuativi. Il referente dovrà essere munito di specifico mandato e dei necessari poteri per la gestione del contratto. Il referente avrà la piena rappresentanza dell'Operatore economico nei confronti dell'Amministrazione, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante.

Art. 19 - Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza

I dati forniti dagli Operatori Economici in occasione della partecipazione alla presente selezione saranno trattati, sia con l'ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Amministrazione, dell'eventuale stipula e

gestione del contratto e saranno archiviati in locali fisici e virtuali dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento e il loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla procedura, nonché la mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell'Operatore Economico.

In relazione al trattamento dei predetti dati, i soggetti invitati potranno esercitare i diritti di cui al predetto Regolamento.

Si informa che:

- la richiesta di dati personali è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto e per l'attribuzione dei punteggi tecnici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. La conseguenza dell'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura stessa;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:
 - il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
 - gli eventuali partecipanti alla procedura;
 - ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 241/1990;
 - altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali (Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation).

Il Titolare dei trattamenti sopraindicati è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova, con sede in Via Garibaldi 4, 16124 Genova.

Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato ai seguenti recapiti:

- recapito postale: Via Garibaldi 4, 16124 Genova;
- pec: responsabileprotezionedati@ge.legalmail.camcom.it;
- email ordinaria: responsabileprotezionedati@ge.camcom.it;
- telefono: 0102704301.

Allo stesso modo l'Operatore economico aggiudicatario dovrà rispettare i medesimi obblighi previsti dal Reg.Ue 679/2016, noto come GDPR - General Data Protection Regulation, nel

trattamento dei dati personali di cui viene a conoscenza nell'effettuazione del servizio.

L'Operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari al presente affidamento. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario è tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante da tale inadempienza.

Art. 20 - Inadempimento - risoluzione del contratto e penali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 1453 C.C, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C.

Il contratto si risolve di diritto qualora:

- l'Operatore economico aggiudicatario abbia violato il divieto di cessione del contratto e/o di affidamento a terzi o il divieto di segreto di ufficio previsto dall'art. 622 c.p.;
- l'Operatore economico aggiudicatario sia dichiarato fallito o sia soggetto ad altra procedura concorsuale.

In caso di risoluzione, all'Operatore economico aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali e nulla sarà dovuto alla stessa da parte dell'Amministrazione se non per la parte di contratto già eseguita.

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione.

Nel caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti dal contratto (fatte salve eventuali deroghe o modifiche concordate) o insufficienza del servizio, previo richiamo scritto all'Operatore economico aggiudicatario sul rispetto degli obblighi

contrattuali, saranno applicate le seguenti penali sugli importi delle relative fatture:

- per la prima trasgressione: trattenuta del **10%** (IVA inclusa);
- per la seconda trasgressione: trattenuta del **15%** (IVA inclusa);
- dalla terza trasgressione: trattenuta del **30%** (IVA inclusa).

Alla quarta trasgressione l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto in danno dell'Operatore economico aggiudicatario senza pregiudizio per ulteriori azioni alle quali l'inadempienza possa dare luogo.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva il diritto di far effettuare i servizi carenti ad altri Operatori economici, addebitando all'Operatore economico aggiudicatario tutti i costi sostenuti per eventuali servizi sostitutivi.

Art. 21 - Responsabilità per danni

L'Operatore economico aggiudicatario sarà responsabile, ai sensi delle norme del capitolato e della disciplina dettata dal Codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati all'Amministrazione in occasione o per lo svolgimento del servizio affidato.

L'Operatore economico aggiudicatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento. L'Operatore economico aggiudicatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, alla data del presente documento, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 22 - Responsabile del procedimento

Il Provveditore Dott.ssa Claudia OLCESE.

Art. 23 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Dott. Marco RAZETO - Dirigente Vicario e Conservatore del Registro delle Imprese.

Art. 24 - Stipulazione del contratto

Una volta divenuta l'aggiudicazione efficace e definitiva, si procederà a stipulare apposito contratto per la disciplina del servizio in oggetto sul portale M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Rimane inteso che l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a eseguire il servizio anche nelle more di stipulazione del relativo contratto, in casi di urgenza e/o per ragioni tecnico-organizzative dell'Amministrazione.

Prima della stipula del contratto dovranno essere inviate la quietanza relativa al pagamento del bollo di cui all'articolo 25 del presente capitolato e la cauzione definitiva di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa l'Operatore Economico potrà rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova.

Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it.

Art. 25 - Spese contrattuali

Le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Operatore economico aggiudicatario.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Per la fascia di importo da € 40.000,00 compreso a € 150.000,00 l'imposta di bollo dovuta è pari a € 40,00.

La modalità telematica di versamento dell'imposta di bollo - di cui all'art. 18, comma 10, del D.lgs. 36/2023, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto - prevista dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione prot. N. 240013/2023,

è il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) e tale modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.

Per qualsiasi informazione di natura amministrativa è possibile rivolgersi al Servizio Provveditorato della Camera di Commercio di Genova. Indirizzo PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it

Art. 26 - Domicilio delle parti

Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze derivanti, l'Amministrazione e l'Operatore economico aggiudicatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

Art. 27 - Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto viene eletta la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 28 - D.U.V.R.I.

Trattandosi di attività meramente intellettuale, non si ritiene necessario predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.), ex art. 26 del D. Lgs. 81/2008, né la verifica di cui agli articoli 11 e 57 del D. Lgs. n. 36/2023 concernente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Art. 29 - Altre informazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si rinvia integralmente a quanto indicato negli altri atti di gara, oltre che alle disposizioni di legge vigenti in materia.